



COMUNE DI TERTENIA

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 3
Oggetto: **Ricognizione delle situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale anno 2021, modifica della dotazione organica e approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.**

L'anno **Duemilaventuno**, addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore 11:47, nella Sala delle adunanze del Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Murgia Giulio e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

			Presenti	Assenti
1	Murgia Giulio	Sindaco	X	
2	Muggironi Marina	Vice Sindaco	X	
3	Demurtas Barbara	Assessore	X	
4	Puddu Luigi	Assessore		X
5	Mereu Mariano	Assessore		X

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto suindicato.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta in allegato al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

./.

PREMESSO che

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- gli artt. 88 e 89 del D.Lgs. n. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 recante *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”* le amministrazioni pubbliche, in luogo della programmazione triennale del fabbisogno del personale, devono adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- per la corretta applicazione della nuova disciplina, anche per quanto concerne le dotazioni organiche, si rendono necessarie tuttavia le apposite linee di indirizzo da emanare con Decreto Ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”* e rilevato che ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 il predetto divieto si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche sono state pubblicate nella G.U. n. 173 del 27.07.2018;
- il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

ATTESO che in relazione ai vincoli in materia di personale:

- il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) “abrogato”;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- Il comma 557 bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);
- Il comma 557 ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che *“In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- il comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che *“ Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del d.l. n. 34/2019 come convertito in legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati ,*

considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. (...) I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. (...);

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO CHE le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

VISTO l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

ATTESO CHE

- con D.P.C.M. del 17/03/2020, pubblicato in G.U.R.I. il 27/04/2020, sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;
- gli Enti Locali possono assumere a tempo indeterminato in misura pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;
- la Legge 28 marzo 2019, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" ha introdotto in sede di conversione al medesimo decreto all'art. 14 bis la modifica dell'articolo 3 comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevedendo la possibilità di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti i c.d. "resti" degli anni dal 2016 al 2020;

DATO ATTO CHE l'ente non dispone di resti assunzionali nel periodo dal 2016 al 2019;

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

DATO ATTO CHE

- L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

ACQUISITA l'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. 307 del 13.01.2021 riportante il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2016/2017/2018, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2018, compreso nel prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale e verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2019 € 1.033.751,21

Media entrate netto FCDE 4.179.220,27;

ATTESO CHE gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

DATO ATTO CHE questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera d) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24.74%, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1. Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso calcolato come risulta dalla tabella allegata all'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. 307 del 13.01.2021, e pari ad € **172.859,59**. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della G.C. n. 2 del 22/01/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per gli anni 2020/2022;
- la deliberazione della G.C. n. 28 del 13/05/2020 con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, modificata con deliberazione della G.C. n. 43 del 15/07/2020 e n. 75 del 01/12/2020;

DATO ATTO CHE la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;

RILEVATO CHE l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

ATTESO che

- la mancata ricognizione annuale comporta per le Amministrazioni l'impossibilità di assumere o instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con qualsiasi tipologia contrattuale, pena la nullità di tali atti, e che la mancata attivazione delle procedure di mobilità comporta, per il dirigente, responsabilità disciplinare;
- la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale condizione per il Comune di Tertenia;
- i Responsabili del Servizio dell'Ente, hanno attestato ciascuno, con riferimento al settore di competenza, l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RILEVATO CHE

- il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta, pertanto, quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere, altresì, indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

ATTESO CHE in data 31/10/2020 è cessata un'unità di Istruttore di Vigilanza cat. C a tempo pieno e indeterminato assegnato al Servizio di Vigilanza, per essere autorizzata la cessione del contratto per mobilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 presso altro Ente;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 04/08/2020 con la quale nel concedere al suddetto dipendente la mobilità è stato espressamente previsto che, come da certificazione redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario prot. n. 6455 del 04/08/2020, il Comune di Tertenia rispetta i limiti di spesa di cui all'art. 33 comma 4 del D.L. 34/2019 DPCM 17/03/2020 rientrando tra i cosiddetti "Enti virtuosi" in quanto presenta un rapporto fra spese di personale e entrate correnti al di sotto del valore soglia più basso, pertanto la mobilità consente di liberare risorse da destinare a nuove assunzioni;

RILEVATO CHE nel corso del 2021 (01/04/2021) sarà collocato a riposo n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, pos. eco. D6 a tempo pieno ed indeterminato aderendo alla cs. "Quota 100";

CONSIDERATO CHE la Legge 28 marzo 2019, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" ha introdotto in sede di conversione al medesimo decreto il comma 5 sexies all'art. 3 ai sensi del quale: "Per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione della capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over";

RAVVISATA

- l'opportunità di modificare il profilo di Istruttore di Vigilanza sostituendolo con le seguenti figure:
 - n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato;
 - n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato;
- l'opportunità di modificare il profilo di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D vacante a far data dal 01/04/2021 sostituendola con la figura di n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato;

RILEVATO CHE

- ai sensi dell'art. 53 comma 2 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 "Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. (...) Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità";
- il 25 % di 10 unità lavorative della dotazione organica della categoria C è pari a 2,5 e, pertanto, il part time può essere concesso, arrotondando per eccesso, a n. 3 unità massimo di categoria C;
- che il 25 % delle unità lavorative della dotazione organica della categoria D è pari a 0,5 e, pertanto, il part time può essere concesso, arrotondando per eccesso, a n. 1 unità di categoria D;
- pertanto risulta rispettata la previsione dell'art. 53, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 e quindi la capienza del contingente contrattualmente previsto;

RITENUTO CHE le succitate proposte di modifica della dotazione organica siano rispondenti alle necessità manifestate da questa Amministrazione Comunale di perseguire ed ottenere ottimali livelli di efficacia ed efficienza;

RITENUTO di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 che, tenuto conto degli obiettivi programmati, dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento, strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di personale;

RITENUTO di programmare per l'anno 2021 le seguenti assunzioni di personale:

- assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
- assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
- assunzione di n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;

ACCERTATO che, come risulta dall'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, prot. n. 307 del 13.01.2021 tra l'altro che l'Ente:

- ha assicurato per l'anno 2020, e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 garantisce il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557 art. 1, della legge n. 296 del 2006;

- Ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- Non sono stati utilizzati nel 2020 spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge n. 232/2016;
- L'Ente non è strutturalmente deficitario né in dissesto, come risulta dall'ultima certificazione prodotta in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2019;
- le capacità assunzionali 2021 consentono di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico, categoria C, pos. Eco. C1, n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali e n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore settimanali, come risulta dal prospetto allegato alla stessa certificazione;

RILEVATO CHE sulla base della presente programmazione è prevista un'invarianza di spesa pertanto l'Ente non intende utilizzare l'incremento della spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;

DATO ATTO che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole come da verbale n. 1/2021 prot. n. 436 del 19/01/2021 che si allega alla presente;

RAVVISATA l'opportunità e la necessità di determinarsi in merito;

DATO ATTO, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 16 del 02/03/2012 art. 4 ter comma12;
- il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge 114/2014 e in particolare l'art. 3;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 c.d. Legge di stabilità 2016;
- La legge 205/2017;
- Il d.lgs. n. 75/2017;
- Il decreto-legge n. 34 del 2019 e il DM 17 marzo 2020;
- le disposizioni vigenti dei CCNL del comparto "Regioni -Autonomie Locali";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;
-

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 come riscritto dall'art. 16 della L. n. 183/2011, che, sulla base delle attestazioni prodotte dai Responsabili citate nella parte narrativa, nell'Ente non sussistono situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale;

DI RIDETERMINARE la dotazione organica, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, nel modo seguente:

- modifica di n. 1 Istruttore di Vigilanza vacante a far data dal 01/11/2020 con la modifica nelle seguenti figure:
 - n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato;
 - n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato;
- modificare di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D vacante a far data dal 01/04/2021 con l'istituzione di n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato;

DI DARE ATTO CHE la dotazione organica dell'Ente sarà suscettibile di variazioni e/o integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni, gestioni associate o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa, il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 nei termini sotto indicati:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2021

- assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
- assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore settimanali previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
- assunzione di n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore settimanali previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;

Anno 2022

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

Anno 2023

Nessuna nuova assunzione prevista in attesa di una valutazione più attenta delle esigenze dell'Ente alla luce delle opportunità offerte dalla norma e delle risorse disponibili;

DI SIGNIFICARE che la Giunta Comunale si riserva di rivedere la programmazione del fabbisogno di personale in funzione sia di eventuali mutate esigenze di funzionalità dell'Ente, sia in relazione a nuove opportunità e/o vincoli derivanti da innovazioni normative in materia di personale, al fine di programmare le capacità assunzionali;

DI TRASMETTERE il presente atto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di comparto e alle RSU;

DI DEMANDARE ogni successivo adempimento inerente la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Sig. Murgia Giulio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

<u>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA</u> Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (Vedere allegato)
<u>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE</u> Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (Vedere allegato)

Prot. n. 614/2021

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 13/12/1994 n° 38.

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari

Addì 27/01/2021

Il Responsabile dell'Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio certifica che la presente deliberazione è:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)

ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Tertenia, 27/01/2021

Il Responsabile dell'Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)